

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
proponente l'istituzione dell'Ufficio cantonale degli stipendi
e delle indennità

(del)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel 1940, appena creata la Cassa di compensazione per il pagamento delle indennità per perdita di salario ai lavoratori in servizio militare, abbiamo dovuto organizzare un servizio centralizzato per l'esecuzione dei compiti spettanti allo Stato: segnatamente per trattenere le quote dovute dagli impiegati, per pagare i contributi dovuti dal datore di lavoro e per versare le indennità ai dipendenti statali durante il servizio attivo.

Per ragioni pratiche furono in seguito affidate a questo servizio l'allestimento degli stati di paga di tutto il personale e l'applicazione dei decreti legislativi che regolano gli stipendi e il soldo dei magistrati, dei funzionari, degli impiegati, dei docenti e degli agenti della gendarmeria durante il servizio militare.

Introdotta, nel 1941, l'assegnazione dell'indennità di carovita al personale attivo e ai pensionati, anche di questa bisogna fu incaricato, per ragioni evidenti, l'ufficio summenzionato.

L'Ufficio stipendi e indennità fu inoltre incaricato di applicare le disposizioni relative al fondo di stabilizzazione per gli anni 1948 - 50.

Questo servizio, trasformato in seguito in Ufficio degli stipendi e delle indennità, benchè organizzato affrettatamente e in forma provvisoria, ha corrisposto pienamente allo scopo cui era stato creato e ha funzionato in modo soddisfacente sia per lo Stato sia per il personale e è ora divenuto un organo indispensabile del Dipartimento delle finanze.

Per queste ragioni vi proponiamo la sistemazione in pianta stabile del detto Ufficio, così come fu fatto per la Cassa cantonale di compensazione, per l'Ufficio del lavoro e per i funzionari e impiegati fiscali.

La sistemazione di quest'Ufficio non comporta aumento di personale: la organizzazione è prevista in modo da utilizzare unicamente gli impiegati attualmente addetti in via provvisoria.

Dalla sistemazione non deriverà allo Stato nemmeno una maggiore spesa in quanto è prevista la classificazione nell'organico delle classi di stipendio già assegnate agli impiegati in carica.

Vi preghiamo quindi di dare la vostra approvazione agli ammessi disegni di decreti legislativi e di decretare la loro entrata in vigore con effetto dal 1. gennaio 1952 per applicare agli impiegati il medesimo trattamento fatto a quelli degli uffici precedentemente sistemati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :
Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato :
Lepori

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'istituzione dell'Ufficio degli stipendi
e delle indennità

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 ottobre 1952 n. 388 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — È istituito l'Ufficio degli stipendi e delle indennità; l'Ufficio è alle dipendenze del Dipartimento delle finanze.

Art. 2. — L'Ufficio ha le seguenti attribuzioni:

- a) prepara le proposte concernenti lo stipendio, il carovita, le indennità di residenza, le indennità speciali, ecc. e compila gli stati di paga di tutto il personale;
- b) dà il proprio preavviso ai ricorsi presentati dal personale concernenti gli stipendi;
- c) compila la statistica degli stipendi;
- d) tratta le questioni concernenti l'assicurazione del personale contro gli infortuni professionali e non professionali.

Altri compiti possono essere affidati all'Ufficio degli stipendi e delle indennità con risoluzione del Consiglio di Stato.

Art. 3. — L'Ufficio degli stipendi e delle indennità è gerito da un segretario contabile, il quale è coadiuvato da un commesso di I classe, da due commessi di III classe e da una stenodattilografa di II classe.

Art. 4. — Il segretario contabile è iscritto nella classe V dell'organico; il commesso di I classe nella VI; i commessi di III classe nella VII; la stenodattilografa di II classe nella XI.

Art. 5. — Il Consiglio di Stato emana le disposizioni regolamentari di applicazione di questo decreto.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Esso entra in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1952 e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

DECRETO LEGISLATIVO

che modifica la legge 29 maggio 1946 sugli stipendi dei funzionari,
impiegati e operai dell'ordine amministrativo e giudiziario
(VII aggiunta)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 ottobre 1952 n. 388 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 26 della legge sugli stipendi dei funzionari, impiegati e operai dell'ordine amministrativo e giudiziario è completato come segue:

V classe

1 segretario contabile dell'Ufficio degli stipendi e delle indennità;

VI classe

1 commesso di I classe dell'Ufficio degli stipendi e delle indennità;

VII classe

2 commessi di III classe dell'Ufficio degli stipendi e delle indennità;

XI classe

1 stenodattilografa di II classe dell'Ufficio degli stipendi e delle indennità.

Art. 2. — Alla voce XII del Dipartimento delle finanze dell'art. 27 della legge sugli stipendi dei funzionari, impiegati e operai dell'ordine amministrativo e giudiziario è aggiunto il seguente capitolo:

G. — Ufficio degli stipendi e delle indennità

V 1 segretario contabile

VI 1 commesso di I classe

VII 2 commessi di III classe

XI 1 stenodattilografa di II classe

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Esso entra in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1952.

